

REGOLAMENTO (CEE) N. 4026/87 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 3351/87 della Commissione recante instaurazione di una misura a favore del granturco spagnolo spedito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3351/87 della Commissione, recante instaurazione di una misura a favore del granturco spagnolo spedito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ⁽¹⁾, si applica ai prodotti immessi in consumo entro il 1° gennaio 1988; che questo limite temporale trae origine dall'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che alla luce del regolamento n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dagli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽²⁾, occorre prorogare anche l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3351/87 per il periodo di tempo necessario per la sua corretta esecuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3351/87, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Esso si applica ai prodotti immessi in consumo entro il 29 febbraio 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 34.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.